



Regolamento disciplinante il ruolo dei Partecipanti ad UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione

Premesse

UniSMART – Fondazione Università degli Studi di Padova (la “Fondazione” oppure “UniSMART”) è l’ente strumentale dell’Università degli Studi di Padova (l’“Università”) ed è stata costituita ai sensi dell’art. 59, co. 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, come da Decreto Prefettizio 100/300/2020 del 3 gennaio 2020.

La Fondazione è stata istituita allo scopo di coadiuvare l’Università nell’adempimento della “terza missione”, e in particolare per promuovere il trasferimento tecnologico, la formazione *post lauream* ed il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e privati, nel perseguimento degli scopi istituzionali dell’Università.

La Fondazione persegue gli scopi previsti dall’art. 2 dello Statuto (lo “Statuto”).

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, i soggetti pubblici o privati, che contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione dietro approvazione della Fondazione ed eventualmente dell’Università, ricoprono la qualifica di Partecipanti o Partecipanti Istituzionali della Fondazione e tutti insieme compongono la Community di UniSMART (la “Community”).

Ai sensi dell’art. 7.5 dello Statuto, la Fondazione può determinare con regolamento l’eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

La Fondazione riconosce il ruolo fondamentale della Community, che permette di valorizzare i contatti tra l’Università ed il mondo imprenditoriale, facilitando opportunità di scambio di competenze e risorse, a vantaggio del territorio e di tutta la collettività.

La Fondazione intende riconoscere ai Partecipanti ed ai Partecipanti Istituzionali un coinvolgimento nelle proprie attività e prevedere occasioni di confronto con gli stessi, al fine di ricevere contributi arricchenti e di raccogliere gli interessi e le esigenze di enti esterni all’Università.

Per queste ragioni, con il presente Regolamento, la Fondazione intende disciplinare l’attività, i diritti e i doveri dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali.



Articolo 1

- Oggetto del Regolamento -

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri in base ai quali le persone giuridiche, di diritto pubblico o privato, possono aderire alla Fondazione, i diritti e doveri loro spettanti ed i loro rapporti con la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, in particolare dall'art. 7.
- 1.2 Costituisce parte integrante del Regolamento il modello di domanda di adesione allegato (la "Domanda di adesione" o "Domanda") (All. A).

Articolo 2

- Requisiti -

- 2.1 Ai sensi del presente Regolamento, possono assumere la qualifica di Partecipanti o Partecipanti Istituzionali della Fondazione le persone giuridiche (società, enti pubblici, imprese individuali, associazioni) che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e gli ambiti di interesse e che vogliono dare il proprio contributo al perseguimento e allo sviluppo degli stessi.
- 2.2 Gli articoli 7.1 e 7.4 dello Statuto definiscono i requisiti e il ruolo dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti. Ai Partecipanti e ai Partecipanti Istituzionali viene richiesto un diverso contributo e vengono riconosciuti diritti e benefit diversi.
- 2.3 I Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali devono presentare i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per legge e riportati nella Domanda di adesione.

Articolo 3

- Procedura di ammissione -

- 3.1 Il soggetto che desidera diventare Partecipante o Partecipante Istituzionale deve:
 - presentare apposita Domanda di adesione, secondo il modello allegato al presente Regolamento;
 - dichiarare di accettare le norme dello Statuto, del presente Regolamento e di ogni sua eventuale modifica o integrazione;
 - corrispondere alla Fondazione il contributo fissato, in denaro o in natura. Nel caso di contributo in denaro, lo stesso deve essere corrisposto alla Fondazione entro cinque giorni lavorativi dall'invio della Domanda di adesione, altrimenti la stessa si intenderà decaduta.



- 3.2 La partecipazione alla Fondazione è riconosciuta al soggetto richiedente. La partecipazione non può essere automaticamente estesa ad enti controllati, affiliati o in altro modo collegati al soggetto che sia stato riconosciuto quale Partecipante o Partecipante Istituzionale.
- 3.3 La Domanda di adesione è vagliata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella prima riunione disponibile. Nel caso di Partecipanti Istituzionali, la domanda sarà altresì immediatamente inoltrata all'Ufficio competente dell'Università a cura della Fondazione.
- 3.4 La decisione sull'eventuale accoglimento delle domande di adesione alla Fondazione è comunicata al richiedente entro 15 giorni dalla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato, tramite PEC inviata ai recapiti indicati nella Domanda di adesione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è insindacabile e può non essere motivata.

Articolo 4

- Durata della qualifica e Recesso -

- 4.1 La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante decorre dal giorno della delibera favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Entrambe le qualifiche permangono fino a che non intervenga una delibera di esclusione o fino a quando il Partecipante (anche Istituzionale) non abbia comunicato la propria volontà di recedere.
- 4.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione non delibere in senso favorevole rispetto all'adesione dell'ente richiedente, il contributo annuale versato sarà restituito dalla Fondazione all'ente stesso.
- 4.3 Ciascun Partecipante o Partecipante Istituzionale esprime la propria volontà di mantenere la qualifica di anno in anno rinnovando la domanda di adesione mediante l'apposito modulo predisposto dalla Fondazione, dichiarando il permanere delle stesse condizioni previste dalla Domanda di adesione e impegnandosi a versare il contributo annualmente richiesto.
- 4.4 I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione in ogni momento, comunicandolo nelle forme d'uso con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso non dà diritto alla ripetizione dei contributi già versati o di parte di essi.

Articolo 5

- Esclusione -

- 5.1 L'esclusione del Partecipante o del Partecipante Istituzionale è deliberata secondo le modalità prevista dall'art. 7.7 dello Statuto. La delibera di esclusione è comunicata al richiedente, nelle forme



d'uso, entro 15 giorni dalla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato. La delibera del Consiglio di Amministrazione è insindacabile e può non essere motivata.

5.2 L'esclusione dalla Fondazione può conseguire al mancato versamento del contributo richiesto per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica di Partecipante alla Fondazione. In questo caso, la Fondazione si riserva di far cessare il godimento dei diritti da parte del Partecipante anche prima dell'intervento della delibera del Consiglio di Amministrazione.

5.3 L'esclusione dalla Fondazione può altresì conseguire al grave o reiterato inadempimento degli specifici obblighi e doveri derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

5.4 L'esclusione non dà diritto alla ripetizione dei contributi versati e non determina il sorgere in capo al soggetto escluso di alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 6

- Obblighi dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali -

6.1 I Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali hanno i seguenti obblighi:

- far tenere a tutti i propri membri, in ogni contesto, un comportamento consono al ruolo rivestito nella Fondazione;
- osservare lo Statuto della Fondazione, il presente Regolamento e le sue eventuali successive integrazioni;
- collaborare con gli organi della Fondazione per la realizzazione dei suoi scopi;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi della Fondazione o atte ad ostacolare le sue attività;
- contribuire al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. I Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali possono contribuire con apporti in natura offrendo beni o servizi, previa approvazione da parte della Fondazione sia in ordine alle modalità sia in ordine all'entità dei contributi offerti.

Articolo 7

- Diritti dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali -

7.1 I Partecipanti godono di tutti i benefit indicati nella Domanda di adesione, che possono essere periodicamente aggiornati o integrati, e hanno altresì i seguenti diritti:



- partecipare alla riunione annuale della Community della Fondazione;
- partecipare ed essere coinvolti nelle attività della Fondazione che mirano a favorire i contatti con gli altri membri della Community e con l'Università;
- avvalersi della collaborazione della Fondazione, secondo modalità da concordarsi di volta in volta, per la gestione di progetti, iniziative ed eventi, attuati in collaborazione con l'Università.

7.2 I Partecipanti e i Partecipanti Istituzionali possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento, ai sensi degli artt. 7.3 e 7.6 dello Statuto. La destinazione dei contributi deve ricevere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7.3 I Partecipanti Istituzionali hanno altresì il diritto di partecipare al Comitato che li rappresenta e a contribuire alle sue decisioni, ai sensi dell'articolo che segue. Ciascun Partecipante Istituzionale ha il diritto di candidarsi quale Rappresentante del Comitato.

Articolo 8

- Comitato dei Partecipanti Istituzionali -

8.1. Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali (il "Comitato") è formato da tutti i Partecipanti Istituzionali, che ne sono membri a tempo indeterminato, per la durata della relativa qualifica. Ciascun Partecipante Istituzionale ha il diritto di partecipare alle riunioni e alle consultazioni del Comitato tramite un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Fondazione nelle forme d'uso, unitamente all'indicazione di un eventuale supplente per i casi in cui il rappresentante sia impossibilitato a partecipare ad una o più riunioni del Comitato.

8.2. Il Comitato contribuisce alla definizione dell'attività della Fondazione, proponendo al Consiglio di Amministrazione linee di sviluppo e indirizzi di programmazione. In particolare, il Comitato può presentare al Consiglio di Amministrazione indicazioni operative e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione. Il Presidente della Fondazione invita i Partecipanti Istituzionali a designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 10 dello Statuto. In questa ipotesi, il Direttore Generale convoca, entro trenta giorni dall'invio formalizzato dal Presidente, una riunione straordinaria del Comitato dei Partecipanti Istituzionali. Il Comitato deve nominare i membri del Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dall'invito formalizzato dal Presidente, pena la perdita di tale diritto.

8.3. La riunione del Comitato è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, che la presiede. Il Comitato può altresì riunirsi, ove lo ritenga necessario, dietro richiesta di un terzo dei suoi componenti. Funge da segretario il Direttore Generale della Fondazione.



- 8.4. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.
- 8.5. Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali ha il potere di disporre la revoca e, in qualunque evenienza, la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dallo stesso nominati, ai sensi dell'art. 10.6 dello Statuto.
- 8.6. Il Comitato è istituito quando siano presenti almeno due Partecipanti Istituzionali della Fondazione. Fino a quel momento, il presente articolo non trova applicazione.

Articolo 9

- Rappresentante del Comitato dei Partecipanti Istituzionali -

- 9.1 Il Rappresentante del Comitato è nominato dal Presidente della Fondazione, che lo sceglie tra i tre nominativi indicati dal Comitato stesso.
- 9.2 Il Rappresentante può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in occasione della presentazione della relazione annuale e in tutti i casi in cui la sua partecipazione sia espressamente richiesta dal Consiglio.
- 9.3 Il Rappresentante riferisce al Comitato il contenuto della relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee.
- 9.4 La carica di Rappresentante, ricoperta a titolo gratuito, è conferita per la durata di due anni, salvo che il soggetto perda la qualifica di Partecipante Istituzionale.

Articolo 10

- Riunione della Community -

- 10.1 La Community della Fondazione è formata da tutti i Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali, che ne sono membri a tempo indeterminato, per la durata della relativa qualifica. Ciascun Partecipante o Partecipante Istituzionale ha il diritto di partecipare alla riunione della Community tramite un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Fondazione nelle forme d'uso, unitamente all'indicazione di un eventuale supplente, eventualmente anche indicato tra gli altri membri della Community, per i casi in cui il rappresentante sia impossibilitato a partecipare.
- 10.2 I Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali, in sede di riunione della Community, contribuiscono alla definizione delle attività della Fondazione e in particolare possono:



- esprimere pareri, ove richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sulle attività ed i progetti della Fondazione e sul loro andamento;
- proporre attività, programmi, suggerimenti e linee di indirizzo.

- 10.3 La riunione della Community è convocata almeno una volta l'anno dal Direttore Generale della Fondazione, che la presiede. Alla riunione annuale della Community partecipano anche i membri del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è inviata almeno 10 giorni prima della riunione con indicazione dei punti dell'ordine del giorno. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario scelto dal presidente della riunione tra gli intervenuti.
- 10.4 Il Direttore Generale ha il compito di presentare alla Community i progetti e le attività che la Fondazione intende intraprendere per l'anno seguente. Il Direttore Generale verifica altresì che le opinioni, i pareri e i suggerimenti espressi dai membri della Community in occasione della riunione annuale vengano riportati nel relativo verbale. Il verbale è in seguito trasmesso al Consiglio di Amministrazione.
- 10.5 La Community può altresì riunirsi, ove lo ritenga necessario, dietro richiesta di un terzo dei suoi componenti.
- 10.6 La partecipazione alle riunioni della Community è a titolo gratuito.

Articolo 11

- Modalità di riunione on-line -

- 11.1 Le riunioni del Comitato e della Community possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:
- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.



Articolo 12

- Utilizzo del logo associativo della Fondazione -

- 12.1 I membri della Community hanno il diritto di utilizzare il nome ed il logo associativo della Fondazione in conformità alle relative regole d'uso stabilite al par. 7 della Domanda di adesione presentata dal Partecipante, o in eventuali emendamenti alle stesse.
- 12.2 I membri della Community possono utilizzare l'apposito logo associativo della Fondazione sul proprio sito web e sulle proprie pagine dei social network. Per questi utilizzi, ciascun membro della Community gode di una licenza del logo non cedibile a terzi, revocabile, non esclusiva e che non può essere oggetto di sublicenza. Il logo può essere utilizzato con l'unico scopo di evidenziare l'adesione del soggetto alla Fondazione.
- 12.3 Ulteriori utilizzi del nome e del logo associativo della Fondazione devono essere di volta in volta autorizzati dalla Fondazione. È in ogni caso vietato qualsiasi utilizzo che risulti contrario ai principi di etica, trasparenza, correttezza e decoro cui è ispirata l'attività della Fondazione.

Articolo 13

- Libro dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali -

- 13.1 I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di Partecipante o di Partecipante Istituzionale vengono iscritti in apposito libro tenuto presso la sede della Fondazione a cura del Responsabile dell'amministrazione.

Articolo 14

- Foro competente ed entrata in vigore -

- 14.1 Per qualsiasi controversia inerente al rapporto tra i Partecipanti (anche Istituzionali), gli aspiranti Partecipanti e la Fondazione, è attribuita competenza giurisdizionale esclusiva al Foro di Padova
- 14.2 Il Regolamento viene reso pubblico sul sito della Fondazione.
- 14.3 Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sarà vincolante per tutti gli enti che abbiano aderito alla Community a partire dal 1° Ottobre 2021



Articolo 15
- Disposizioni finali -

- 15.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano lo Statuto e le normative, nazionali ed europee, disciplinanti le materie in oggetto.
- 15.2 Il presente Regolamento costituisce attuazione ed integrazione di parte delle disposizioni dello Statuto della Fondazione. In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e dello Statuto, prevale quanto disposto nello Statuto.
- 15.3 Le previsioni di cui all'art. 8 entreranno in vigore all'esito della nomina del prossimo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero a seguito dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2022, e in ogni caso dopo l'istituzione del Comitato.